

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 205 recante "Misure per incrementare la raccolta differenziata";
- la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito "tributo speciale";
- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 2016, n. 1238 recante "Il sistema Informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 13 dicembre 2016, n. 2218 recante "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2017, n. 2192 recante "Attuazione dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006 concernente - Misure per incrementare la raccolta differenziata";
- la determinazione dirigenziale n. 10337 del 2 luglio 2018 recante "Diffusione risultati raccolta differenziata anno 2017 ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1 ter, della L.R. n. 25/1999;

Premesso che l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che:

- entro il 31 dicembre 2012, in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani pari almeno il 65%;
- nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni Comune, non sia conseguito l'obiettivo minimo di RD, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale, di seguito "addizionale", a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali obiettivi sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni;
- l'addizionale al tributo speciale non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30

per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti;

- al fine di favorire la RD di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo speciale
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento (65,01% ≤ RD < 75%)	30 per cento
10 per cento (75% ≤ RD < 80%)	40 per cento
15 per cento (80% ≤ RD < 85%)	50 per cento
20 per cento (85% ≤ RD < 90%)	60 per cento
25 per cento (RD ≥ 90%)	70 per cento

- per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;
- la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare;
- la trasmissione dei dati di cui al precedente alinea è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della riduzione del tributo speciale;
- l'ARPA o l'organismo pubblico che svolge l'attività di gestione del Catasto regionale dei rifiuti provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo speciale;

Atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2192/2017:

- ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006:
 - per ATO si intende il singolo bacino gestionale di affidamento, di seguito "bacino gestionale" come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
 - il primo anno da prendere a riferimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi minimi di RD negli ATO e nei singoli Comuni coincide con l'anno 2017, anno in cui trova efficacia il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di RD, di cui alla D.G.R. n. 2218/2016;
 - conseguentemente, l'anno 2018 è il primo anno da prendere a riferimento per l'applicazione dell'addizionale e della riduzione al tributo speciale;
- ha stabilito che, ai fini della determinazione del tributo speciale su cui applicare l'addizionale o la riduzione di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, la base imponibile è determinata dalla somma delle quantità:
 - dei rifiuti urbani - così come definiti dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 - conferiti, anche tal quali nei casi ammessi dalla norma, in impianti di smaltimento;
 - dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti in impianti di smaltimento;
- ha stabilito che la base imponibile da attribuire ai Comuni deve essere determinata da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti) utilizzando i dati contenuti nel S.I.R.R. nonché i dati contenuti nel catasto telematico di ISPRA;
- ha stabilito che per i rifiuti attribuibili ai Comuni situati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, si devono utilizzare i valori di RD pubblicati da ISPRA;
- ha stabilito che la Regione, entro la fine di ogni anno, per l'anno gestionale precedente, con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di rifiuti:
 - individua i Comuni soggetti all'addizionale al tributo speciale, i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale, l'entità percentuale di tali riduzioni nonché i Comuni che non sono soggetti all'addizionale al tributo speciale;
 - attribuisce ai Comuni le basi imponibili determinate da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti);
 - dispone la notifica dell'atto di cui al presente dispositivo ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;
- ha stabilito che i gestori degli impianti di smaltimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di cui al precedente alinea, devono rendicontare al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune, secondo

un modello predisposto dallo stesso servizio regionale, le seguenti informazioni:

- il tributo speciale versato;
- la somma da corrispondere alla Regione come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;
- la somma da chiedere a rimborso alla Regione come riduzione al tributo speciale versato;

Preso atto:

- relativamente all'anno di riferimento 2017, dei dati inviati da ARPAE Emilia-Romagna - Direzione Tecnica, relativi alla produzione di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati nella Regione Emilia-Romagna per (Prot. PG.2018.0451783 del 20 giugno 2018);
- relativamente all'anno gestionale 2018:
 - dei dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge n. 549/1995 (dichiarazioni annuali tributo speciale), dai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi, di seguito riportati:
 - S.A.BA.R. S.P.A. - Discarica di Novellara, via Levata n. 64 - (PG.2019.0137355 del 06/02/2019);
 - AIMAG S.P.A. - Discarica di Carpi - Loc. Fossoli, via Valle n. 21 - (Prot. PG.2019.0120644 del 31/01/2019);
 - CONSORZIO CO.SE.A. - Discarica di Gaggio Montano - Silla, Località Cà de Ladri n. 253 - (PG.2019.0117758 del 30/01/2019);
 - AREA IMPIANTI S.P.A. - Discarica di Jolanda di Savoia (FE), via Gran Linea 1/2 - (PG.2019.138801 del 06 febbraio 2019)
 - HERAMBIENTE S.P.A. - Discarica di Ravenna, S.S. Romea km 2,6 - (PG.2019.0101827 del 24/01/2019);
 - dei dati trasmessi, ai sensi del punto 5. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017, da ARPAE Emilia-Romagna_ (dati ORSO - Modelli Unici di Dichiarazione ambientale rilasciate dai gestori delle discariche e degli impianti di TM), dettagliati per ciascun Comune e stimati sulla base delle modalità stabilite dai punti 2. e 3. della citata D.G.R. n. 2192/2017 (Prot. 10/12/2019.0900840 - Prot. 18/02/2020.0141984 - Prot. 04/12/2020.0803953 - Prot. 04/12/2020.0803968 - Prot. 04/12/2020.0803972 - 25/02/2021.0164512);
 - dei dati trasmessi da HERAMBIENTE S.P.A., relativamente all'impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) di Ravenna, S.S. 309 Romea - km 2,6:
 - ai sensi dell'art. 13 ter della L.R. n. 31/1996 (dichiarazioni trimestrali tributo speciale in misura ridotta - Prot. n. 27/04/2018.0303600 - Prot. n. 30/07/2018.0520703 - Prot. n. 30/10/2020.0656455 - Prot. n.24/01/2019.0102828);
 - su richiesta di ARPAE Emilia-Romagna (Prot. 22/10/2020.0679951 - Prot. 22/10/2020.0679973);

Evidenziato che nel 2018 l'impianto di produzione di CSS di Ravenna, S.S. 309 Romea - km 2,6, era composto da tre linee di trattamento, in cui:

- due di queste linee finalizzate alla produzione di CSS;
- la terza linea operava esclusivamente attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati per la separazione della frazione umida da quella secca;
- la frazione secca della linea di tritovagliatura era destinata allo smaltimento in discarica;
- i rifiuti urbani indifferenziati processati nelle tre linee di trattamento provenivano dalla medesima fossa di accumulo presente all'interno dell'impianto;
- in tale fossa venivano stoccati i rifiuti urbani indifferenziati entrati in testa all'impianto;

Valutato pertanto che, relativamente all'impianto di Ravenna S.S. 309 Romea - km 2,6:

- la frazione secca della linea di tritovagliatura costituisce base imponibile ai sensi della lettera b) del punto 2. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017, da ripartire ai sensi del punto 3. del dispositivo della medesima deliberazione;
- tale ripartizione debba tener conto della quantità totale di rifiuti urbani indifferenziati in ingresso in testa all'impianto;

Dato atto che:

- nell'anno di riferimento 2017, non hanno raggiunto l'obiettivo di RD di cui all'art. 205 del DLgs. n. 152/2006, pari al 65,00%, i seguenti bacini gestionali ovvero, ove non costituiti, i seguenti Comuni:

Provincia	Bacino gestionale/Comune	Comuni (n.)	Valore RD (%)	Produzione pro capite di rifiuti (kg/ab*anno)
PC	Bacino IREN Piacenza	48	61,12	663
PR	Comune Albareto ^(I)	1	27,84	452
PR	Comune Bardi ^(I)	1	24,31	491
PR	Comune Bedonia ^(I)	1	45,96	448
PR	Comune Bore ^(I)	1	27,67	536
PR	Comune Borgo Val di Taro ^(II)	1	32,53	542
PR	Comune Compiano ^(II)	1	30,09	491
PR	Comune Pellegrino Parmense ^(II)	1	24,50	515
PR	Comune Solignano ^(II)	1	35,37	487
PR	Comune Terenzo ^(II)	1	26,96	482
PR	Comune Tornolo ^(II)	1	24,56	505
PR	Comune Valmozzola ^(II)	1	28,73	517
PR	Comune Varano de' Melegari ^(II)	1	48,95	530
PR	Comune Varsi ^(II)	1	31,33	548
MO	Bacino HERA Modena	33	63,41	664
BO	Bacino HERA Bologna	32+1 ^(III)	57,87	564
BO	Bacino COSEA	17+1 ^(IV)	39,32	534
FE	Bacino HERA Ferrara ^(V)	1	63,28	683
RA	Bacino HERA Ravenna	18	54,76	749

Provincia	Bacino gestionale/Comune	Comuni (n.)	Valore RD (%)	Produzione pro capite di rifiuti (kg/ab*anno)
FC	Bacino HERA Forlì-Cesena	30	56,36	707
RN	Bacino HERA Rimini	18	64,24	738
RN	Bacino MONTEFELTRO	7	44,26	535

(I) Gestione in economia;

(II) MONTAGNA 2000;

(III) Valsamoggia: competenza HERA Bologna (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano e Monteveglio);

(IV) Valsamoggia: competenza COSEA (Savigno);

(V) Comune di Ferrara;

- sono stati individuati, per l'anno gestionale 2018, sulla base delle disposizioni della D.G.R. 2192/2017:
 - i Comuni soggetti all'addizionale ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006 e la base imponibile a loro attribuibile per singola discarica;
 - i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale ai sensi del comma 3-bis dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006, la base imponibile a loro attribuibile per singola discarica e l'entità percentuale di tale riduzione;
 - i Comuni non soggetti all'addizionale di cui al comma 3 dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006, in quanto, pur appartenendo a bacini gestionali che non hanno raggiunto nell'anno 2017 l'obiettivo minimo di RD del 65,00% e non avendo raggiunto singolarmente il medesimo obiettivo minimo di RD, hanno conseguito, nello stesso anno di riferimento, una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media del bacino gestionale di appartenenza (comma 3-septies dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006);
- per i rifiuti riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del punto 2. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017, attribuibili ai Comuni delle Province di Prato, Pistoia e Firenze, sono stati utilizzati i valori di RD pubblicati da ISPRA per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni e le ragioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO GESTIONALE 2018) - COMMA 3, ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono riportate per ogni Comune le basi imponibili per ogni discarica di servizio utilizzata;
- costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLA RIDUZIONE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO GESTIONALE 2018) - COMMA 3-BIS, ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono riportate per ogni Comune le basi imponibili per ogni discarica di servizio utilizzata nonché l'entità percentuale di tali riduzioni;

- costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI NON SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO GESTIONALE 2018) - COMMA 3-SEPTIES DELL'ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006";
- di predisporre, ai sensi del punto 7. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, i "MODELLI DI RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER I COMUNI SOGGETTI AD ADDIZIONALE OVVERO A RIDUZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE - ANNO GESTIONALE 2018";
- disporre la notifica del presente atto ai gestori degli impianti di discarica ubicati nella Regione Emilia-Romagna di cui agli elenchi sopra richiamati, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss. mm. ii;
- il DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ii.;
- il DLgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare il comma 1 dell'art. 42;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 468 del 10 aprile 2017 e n. 1059 del 03 luglio 2018;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni e le considerazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che non hanno raggiunto nell'anno di riferimento 2017 l'obiettivo di RD di cui all'art. 205 del DLgs. n. 152/2006, pari al 65,00%, i seguenti Bacini gestionali ovvero, ove non costituiti, i seguenti Comuni:

Provincia	Bacino gestionale/Comune	Comuni (n.)	Valore RD (%)	Produzione pro capite di rifiuti (kg/ab*anno)
PC	Bacino IREN Piacenza	48	61,12	663
PR	Comune Albareto ^(I)	1	27,84	452
PR	Comune Bardi ^(I)	1	24,31	491
PR	Comune Bedonia ^(I)	1	45,96	448
PR	Comune Bore ^(I)	1	27,67	536
PR	Comune Borgo Val di Taro ^(II)	1	32,53	542
PR	Comune Compiano ^(II)	1	30,09	491
PR	Comune Pellegrino Parmense ^(II)	1	24,50	515
PR	Comune Solignano ^(II)	1	35,37	487
PR	Comune Terenzo ^(II)	1	26,96	482
PR	Comune Tornolo ^(II)	1	24,56	505
PR	Comune Valmozzola ^(II)	1	28,73	517
PR	Comune Varano de' Melegari ^(II)	1	48,95	530
PR	Comune Varsi ^(II)	1	31,33	548
MO	Bacino HERA Modena	33	63,41	664
BO	Bacino HERA Bologna	32+1 ^(III)	57,87	564
BO	Bacino COSEA	17+1 ^(IV)	39,32	534
FE	Bacino HERA Ferrara ^(V)	1	63,28	683
RA	Bacino HERA Ravenna	18	54,76	749
FC	Bacino HERA Forlì-Cesena	30	56,36	707
RN	Bacino HERA Rimini	18	64,24	738
RN	Bacino MONTEFELTRO	7	44,26	535

(I) Gestione in economia;

(II) MONTAGNA 2000;

(III) Valsamoggia: competenza HERA Bologna (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano e Monteveglio);

(IV) Valsamoggia: competenza COSEA (Savigno);

(V) Comune di Ferrara;

2. di costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO GESTIONALE 2018) - COMMA 3, ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono riportate, per ogni Comune, le basi imponibili per ogni discarica di servizio utilizzata;
3. di costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLA RIDUZIONE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO

- GESTIONALE 2018) - COMMA 3-BIS, ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono riportate per ogni Comune le basi imponibili per ogni discarica di servizio utilizzata nonché l'entità percentuale di tali riduzioni;
4. di costituire per l'anno gestionale 2018 l'"ELENCO DEI COMUNI NON SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE AL TRIBUTO SPECIALE (ANNO GESTIONALE 2018) - COMMA 3-SEPTIES DELL'ART. 205 DEL DLGS N. 152/2006";
 5. di predisporre, ai sensi del punto 7. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto i "MODELLI DI RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER I COMUNI SOGGETTI AD ADDIZIONALE OVVERO A RIDUZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE - ANNO GESTIONALE 2018", da utilizzare dai gestori degli impianti di discarica indicati negli elenchi di cui ai punti 2. e 3.;
 6. disporre la notifica del presente atto ai gestori degli impianti di discarica ubicati nella Regione Emilia-Romagna indicati negli elenchi di cui ai punti 2. e 3., ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;
 7. di dare atto che:
 - i gestori degli impianti di discarica di cui al punto 6., utilizzando i modelli di cui al punto 5., devono rendicontare entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune indicato negli elenchi di cui ai punti 2. e 3.:
 - il tributo speciale versato;
 - la somma da corrispondere alla Regione come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;
 - la somma da richiedere a rimborso alla Regione come riduzione al tributo speciale versato;
 - per l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni di cui al presente punto 7. si procederà come disposto dal punto 8. del dispositivo della D.G.R. n. 2192/2017;
 8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 9. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni